

## **TI\_GERICHTE 14.2007.6 vom 13. Juli 2007**

TI Tribunale d'appello, 2007-07-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2007.6](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2007.6)

FR: TI\_GERICHTE 14.2007.6 du 13 juillet 2007

IT: TI\_GERICHTE 14.2007.6 del 13 luglio 2007

### **Regeste**

rigetto provvisorio dell'opposizione: richiesta di rinvio del contraddittorio immotivata

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

In concreto, RA 1 ha comunicato alla Pretura di avere assunto il mandato di rappresentanza dell'escusso per la procedura di rigetto provvisorio, postulando nel contempo il rinvio dell'udienza. Tuttavia, -diversamente da quanto fa con l'appello- parte convenuta non ha in alcun modo sostanziato la sua richiesta, limitandosi ad alludere genericamente a impegni che rendevano impossibile la sua partecipazione all'udienza. Orbene, di fronte a una motivazione del genere, senza nessun riferimento ai motivi che per legge consentono il rinvio di un'udienza, e considerata l'opposizione della controparte, non v'era ragione alcuna per dar seguito alla domanda di posticipo del contraddittorio. Infatti, affinché il giudice possa valutare la fondatezza della domanda processuale, essa dev'essere motivata e comprovata ( Cocchi/ Trezzini , CPC-TI, art. 136, m. 6). Che poi, il 15 gennaio 2007 (giorno precedente l'udienza), il richiedente abbia spiegato di dover partecipare a un'assemblea generale di società quale membro del Consiglio di amministrazione", allorquando venne informato dell'esito negativo della richiesta -al di là di ogni considerazione sulla bontà del motivo- non ha nessuna rilevanza, non permettendo più al giudice né di prendere in considerazione tali nuove allegazioni, né soprattutto di modificare tempestivamente l'andamento del processo. Sotto questo profilo non vi sono motivi per ritenere che il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 1 Cost) dell'escusso sia stato leso, dal momento che è il suo stesso comportamento ad aver determinato la sua assenza dal processo.

#### **E. 3**

Oltre la questione procedurale, l'escusso -nemmeno a titolo subordinato- non impugna la decisione pretorile in merito all'applicazione dell'art. 82 LEF. Sul merito, manca pertanto una domanda d'appello.

#### **E. 4**

Respingendo l'appello, tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell'appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF) . Motivi per i quali, richiamati gli art. 20 e segg. LALEF, 136 CPC, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF; pronuncia: 1. L'appello 29 gennaio 2007 di AP 1, \_\_\_\_\_, è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 200.-, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico con l'obbligo di rifondere a AO 1, \_\_\_\_\_, fr. 400.- a titolo di indennità. 3. Intimazione: -RA 1; -RA 2. Comunicazione alla Pretura \_\_\_\_\_. terzi implicati Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente  
La segretaria Giacché il valore litigioso della

vertenza è di fr. 87'000.—, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.